Formazione IFEL per i Comuni

Ciclo formativo

anci toscana

La gestione diretta della Riscossione Coattiva

10 giugno 2016

Alessandro Guidi
Comune di Firenze

IFEL Fondazione ANCI

Indice

- **La gestione diretta della riscossione coattiva.**

- Contenuto, compatibilità con la normativa del ruolo, caratteristiche e limiti dell'ingiunzione fiscale;
- Modelli organizzativi ed indicazioni operative per la gestione diretta della riscossione coattiva;
- La costruzione di un regolamento e di un disciplinare per la gestione della riscossione coattiva;
- Tipologia e modalità per la creazione di atti per il consolidamento del credito;
- Tempistiche e modalità per la trasmissione degli avvisi bonari, della notifica delle ingiunzioni e degli atti conseguenti, secondo la normativa vigente e la prassi;
- Le scelte in caso di continuata morosità dopo la notifica della ingiunzione fiscale (obbligatorie e di opportunità).

Contenuto, compatibilità con la normativa del ruolo, caratteristiche e limiti dell’ingiunzione fiscale

LA SOCIETA' AIPA SPA, CON CONTRATTO DI AFFITTO DEL RELATIVO RAMO DI AZIENDA, HA CONSENTITO ALLA SOCIETA' MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL (AFFITTUARIA), ISCRITTA AL N.184, DELL'ALBO MINISTERIALE PREVISTO DALL'ART.53 DEL D.LGS.446/1997, DI SUBENTRARE, CON DECORRENZA DAL 1 LUGLIO 2015, IN TUTTE LE CONCESSIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI ENTI LOCALI, PRECEDENTEMENTE IN GESTIONE ALL'AFFITTANTE.

Il caso Aipa

La Procura di Milano sequestra Mazal Global Solutions (riscossione tributi per 800 Comuni)

Da Bergamo a Bari, da Bologna a Pescara, Mazal Global Solutions riscuote i tributi per conto di circa 800 comuni. Ieri la società è stata sequestrata dalla Procura di Milano in un'inchiesta per bancarotta

Art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106,

- I comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:

- 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;

L'ingiunzione fiscale: la nascita.

Regio decreto 639/1910:

"il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta"

Il 639/1910 rappresenta un vero e proprio testo unico delle entrate patrimoniali dello stato.

Dopo l'approvazione della legge 51/98 – nota come legge del giudice unico- non è più necessario il visto dell'autorità giudiziaria trattandosi ormai di procedure di natura amministrativa.

TIPOLOGIA DI ENTRATE COMUNALI

Le entrate che possono essere riscosse con le procedure privilegiate sono tutte le entrate dell'ente locale con ciò intendendo:

•Entrate tributarie: ICI, IMU, TASI, TARSU, TIA1, TARES, TARI, ICP, TOSAP (tutte le entrate tributarie)
•Entrate patrimoniali di diritto pubblico: sanzioni amministrative, sanzioni amministrative al CDS, TIA 2, Tariffa rifiuti, contributi relativi a servizi a domanda individuale (rette asili nido, servizi cimiteriali, trasporto scolastico, mensa, tariffe palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie), oneri di urbanizzazione, contributo al costo di costruzione, contributo ambientale discarica, ecc

•Entrate patrimoniali di diritto privato: affitti comunali, servizio idrico integrato nonché tutto ciò che nasce nell'ambito di un rapporto retto da norme di diritto privato tra ente e privato

Atti prodromici alla RISCOSSIONE COATTIVA

L'ingiunzione è uno strumento universale per le entrate dei comuni; ciò che cambia è il percorso istruttorio che porta alla formazione dell'ingiunzione, percorso che è strettamente dipendente dalla natura dell'entrata posta in riscossione.

Per le entrate TRIBUTARIE cartella o ingiunzione devono essere preceduti dall'avviso di accertamento .

Per le entrate PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO la cartella o l'ingiunzione devono essere preceduti dall'atto propedeutico individuato dalle singole norme di legge e dalle disposizioni regolamentari (es. contestazione di addebito, i verbali di contravvenzione per violazione al CDS regolarmente notificati).

Per le ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PRIVATO l'ingiunzione deve essere supportata da un atto propedeutico privatistico (intimazione di pagamento / messa in mora)

La natura dell'ingiunzione fiscale

Sul piano soggettivo: è riservata ai soli enti pubblici o società da essi strumentalmente istituite.

Sul piano oggettivo: può essere attivata per entrate strettamente pubbliche che in regime di diritto pubblico

Sul piano ontologico: ha natura di atto amministrativo complesso ed assolve sia alle funzioni di titolo esecutivo che di precetto perché contiene l'avvertimento al debitore dell'avvio dell'esecuzione forzata ove il debito non sia estinto entro 30 giorni.

La fase preparatoria e la formazione

L'ingiunzione fiscale amministrativa può ritenersi un atto per il tramite del quale l'ente creditore determina concretamente l'entrata dovuta dal contribuente – trasgressore intimandone il pagamento e con tale atto, formalmente ha inizio il procedimento coattivo di riscossione. L'ingiunzione fiscale viene comunemente qualificata come atto misto che accorpa in sé le funzioni di atto amministrativo, di atto di accertamento, di titolo esecutivo e di precetto.

Occorre fare riferimento all.art. 474 c.p.c. che al primo comma dispone:

"L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile".

Certi, nella loro esistenza;

Liquidi, cioè determinati nel loro ammontare;

Esigibili, vale a dire non sottoposti a condizioni o a termini.

Elementi obbligatori dell'ingiunzione fiscale

- *Indicazione del debitore*
- *Intimazione a pagare*
- *Termine di 30 giorni per pagarla*
- *l'avvertenza, se in difetto, si procederà ad esecuzione forzata*
- *La motivazione che ne sta alla base*
- *L'indicazione del responsabile del procedimento:*

1 - il responsabile del procedimento di iscrizione dell'ingiunzione di pagamento, individuato nel soggetto che ha curato la fase antecedente al coattivo (il funzionario dell'entrata posta in riscossione)

2 - Il responsabile del procedimento di emissione, vale a dire colui che sovraintende alla procedura di emissione (solitamente il funzionario che firma)

3 - Il responsabile del procedimento di notificazione dell'ingiunzione cioè colui che sovraintende al procedimento di notifica

- *L'indicazione dell'autorità dove è possibile proporre impugnazione*
- *Le norme di conferimento di tale potere*
- *Ufficio emittente*
- *Il prospetto analitico dell'entrata posta in riscossione con richiamo all'atto precedentemente notificato, gli interessi con indicata la misura e le spese applicate. L'ingiunzione può cumulare più crediti.*
- *La sottoscrizione dell'atto*

Elementi ausiliari dell'ingiunzione di pagamento

•L' ingiunzione deve avere un codice univoco di identificazione che si collega alla procedura di notifica
•Il riquadro che regola il procedimento di riscossione ed esecuzione nonché i costi. E' qui necessario indicare il seguente staff amministrativo tenuto conto dell'analogia cartella/ingiunzione:
•L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
•Modalità di pagamento contenente anche le notizie utili sulla eventuale dilazione di pagamento
•Relata di notifica che può essere eseguita mediante Legge 890/82
•Eventuale modello di pagamento.

La sottoscrizione:

L'art. 229 del D. Lgs 19 febbraio 1998 n. 51 ha stabilito che l'ingiunzione fiscale è vidimata e resa esecutiva dal funzionario responsabile del servizio ed ha conseguentemente abrogato l'art. 2, comma 2, del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 secondo cui l'ingiunzione fiscale era vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio emittente. La sottoscrizione è requisito indispensabile, la cui mancanza determina nullità assoluta dell'atto.

Termini di validità e pagamento

Qualora entro il termine dei 30 giorni, il debitore non abbia provveduto al pagamento, né abbia proposto opposizione, l'ingiunzione diviene definitiva, e l' ENTE creditore procedere ad esecuzione forzata utilizzando tutti e i medesimi strumenti espropriativi previsti dal D.P.R. 602/73.

Prescrizione

- *“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il*
- *titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla*
- *legge …”* (art. 2934 c.c.)
- *“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i*
- *diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di*
- *dieci anni”* (art. 2946 c.c.)
- *“Si prescrivono in cinque anni: … 4) gli interessi e, in*
- *generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente*
- *ad anno o in termini più brevi …”* (art. 2948 c.c.)

Termini di decadenza e prescrizione

Sul termine di validità ci sono due opinioni in campo:

La prima deriva dall'art. 481 del c.p.c. che indica in 90 giorni il termine entro il quale debba essere intrapresa l'azione di natura esecutiva con la possibilità di poterla comunque reiterare.

La seconda deriva dall'art. 50 del d.P.R. n° 602/1973 (compatibilità con norme del ruolo) che stabilisce in un anno il termine di validità della cartella. Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella ed entro il termine di un anno il concessionario potrà provvedere ad esecuzione forzata. Trascorso tale termine la procedura espropriativa dovrà essere preceduta dalla notificazione di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni. Tale avviso avrà validità di 180 giorni.

In base comunque alla legge finanziaria 2007, il periodo entro il quale deve essere notificata l'ingiunzione dal momento in cui è divenuto definitivo l'atto di accertamento è di 3 anni (entro il 31 /12 del terzo anno successivo). Pertanto la reiterazione dell'ingiunzione e della cartella sarà possibile entro tale termine ultimativo

Per ciò che riguarda la prescrizione il termine naturale per la cartella validamente notificata è di 10 anni. Per alcune tipologie di tributi, ed in particolare quelle per le quali vi sia una commisurazione su base annua, il termine è di 5 anni (sentenza della cassazione n° 23.02.2010 n° 4283.

Il termine prescrizionale risulta comunque interrotto anche dai c.d. inviti o solleciti di pagamento se inviati con procedura a data certa.

Notifica dell'ingiunzione: soggetti

1. Tramite ufficiale giudiziario o messo del giudice di pace (art. 2, R.D. 639/1910)
2. A mezzo posta (art. 12, L. 890/1982)
3. A mezzo messo comunale (in ragione della natura amministrativa dell'atto)
4. Tramite funzionario responsabile della riscossione nominato ex art. 7, c. 2, lett. gg-sexies) del D.L. 70/2011
5. Tramite messo notificatore nominato ex art.1, commi 158 e seg., L. 296/2006

Messi notificatori speciali

- **(Nomina messi notificatori per la notifica di atti di accertamento di tributi locali)**
- 158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonche' degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.

(Ambito dal quale possono essere scelti i messi notificatori)

- 159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita'.

(Ambito territoriale nel quale puo' esercitare le funzioni il messo notificatore)

- 160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non puo' farsi sostituire ne' rappresentare da altri soggetti.

Notifica degli atti

La legge 890/1982 disciplina la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari ad opera degli ufficiali giudiziari.

L'art. 12 della legge medesima stabilisce che tale norma è applicabile alla P.A. e quindi ai Comuni

Pertanto la notifica dell' ingiunzione fiscale prevista dall'art. 2 del R.d. 639/1910 può essere notificata a mezzo posta in base alle regole poste dalla legge 890/1982.

In assimilazione a quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 36 del c.d. Decreto milleproroghe convertito con legge 31/2008 per la cartella esattoriale, anche l'ingiunzione deve contenere il nominativo del Responsabile del procedimento di notificazione o comunque, nel caso la notifica venga effettuata mediante Posta, dovrà essere esplicitato all'interno dello stesso atto.

Notifica degli atti fuori dal territorio comunale

D.P.R. 602/43 art. 46. Delega ad altro concessionario.

- **1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.**
- **2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.**

Impossibilità di delegare altri soggetti per la notifica dell'atto in ambiti diversi dal territorio dell'ente creditore e/o concessionario

Nel caso specifico l'ente locale deve attivare separate e diverse ingiunzioni fiscali non potendo agire con l'istituto della delega non compatibile con la procedura disciplinata dal R. D. 639/1910.

Rimane comunque la possibilità, almeno per la notifica degli atti di ingiunzione fiscale, della notifica mediante Poste Italiane o enti da questa autorizzati, oppure, per le imprese e professionisti, mediante PEC, oppure ancora tramite messi notificatori speciali dei comuni di residenza del contribuente

DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159
Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00170)
(GU n.233 del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55)

Notifica cartella a mezzo di posta elettronica certificata

articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 -

modificato

Notifica a mezzo di posta elettronica certificata

1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della postaelettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilita' degli atti da parte del contribuente,, il secondo comma e'sostituito dal seguente:

"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonche' di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalita', all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione e' consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica e‘ eseguita esclusivamente con tali modalita' all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.".

2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Assimilazione con il ruolo: **D.P.R. 602/1973** Art. 19 *(Dilazione del pagamento)*

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. *L. 22 dicembre 2011, n. 214*

1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma. *L. 9 agosto 2013, n. 98*

Assimilazione con il ruolo: Somme di modesto ammontare

- Dal 1° luglio 2012 non potranno essere accertati, iscritti a ruolo e riscossi crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali se l'ammontare dovuto dal contribuente, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non sia superiore a 30 euro, con riferimento a ogni singolo periodo d'imposta. Lo prevede l'articolo 3, commi 10 e 11, del dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012).
- Del resto il dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia, con la nota 6372/2007, ha chiarito che prevalgono l'autonomia e il potere regolamentare degli enti locali sulla scelta relativa a versamenti e rimborsi prevista dall'articolo 25 della legge 289/2002.

Assimilazione con il ruolo: Esecuzione forzata

D.P.R. 602/1973 art. 49. Espropriazione forzata.

- **1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela**
- È escluso di poter applicare nella fase esecutiva della riscossione coattiva per riguardo a soggetti che abbiano una residenza fuori dal Comune dal quale parte la richiesta di pagamento mediante ingiunzione.
- In particolare poiché all'azione esecutiva sovraintende il funzionario della riscossione, e questo in base all'art. 42 del d. Lgs 112/99 è nominato dal prefetto ed ora per gli enti locali da prefetto e sindaco, risulta evidente il limite territoriale.
- In tali casi non è quindi estensibile ad altri territori il procedimento previsto dal D.P.R. 602/1973 per i concessionari a meno di non avere un funzionario responsabile per ogni territorio coinvolto. (GARA ANCI TOSCANA)

Assimilazione con il ruolo: **Accesso ai dati dell'anagrafe tributaria**

L'art. 2-octies della legge 265/2002 prevede che ai soli fini della riscossione coattiva i comuni e i concessionari iscritti all'albo (art. 53 del d.lgs. 446/97) possano esercitare le facoltà previste dall'art. 18 del D.P.R-602/1973 (accesso specializzato all' Anagrafe tributaria) SOLO in seguito ad un decreto del Ministero delle Finanze sentito il garante per la protezione dei dati personali.

La L. 6 agosto 2008 n° 133 art.83 comma 28- sexies ha previsto che nelle more dell'emanazione del decreto potesse essere data immediata applicazione alla disposizione regolante l'accesso all'anagrafe tributaria.

L' Agenzia delle Entrate con nota del 15 dicembre 2008 n° 189713 ha ritenuto non direttamente applicabile il dettato della legge sia per ragioni tecniche che per ragioni di regolamentazione dello stesso.

L'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rende equiparabili gli accessi alle banche dati per le entrate tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Assimilazione con il ruolo: Anagrafe dei conti

L’art. 35 comma 25 d.l. 4 luglio 2006 n° 233 convertito in L. n. 248/2006 ha previsto che i SOLI dipendenti di Equitalia s.p.a. possono di fatto accedere all’ Anagrafe dei Conti (dati relativi ai rapporti che i contribuenti/utenti intrattengono con gli operatori finanziari) potendo utilizzare i dati di cui l’Agenzia delle Entrate dispone ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 605

Assimilazione con il ruolo:Il funzionario della riscossione

- La limitatezza del territorio in cui può operare;
- Dovrebbe essere un dipendente, ma con quale qualifica? La responsabilità è tanta e quindi potrebbe essere solo di qualifica molto elevata.

Il ruolo del funzionario della riscossione (1)

- E' un **pubblico ufficiale**. Le dichiarazioni e le verbalizzazioni fatte in loro presenza sono atti di **fede privilegiata** (fanno fede sino a querela di falso)

- **Notifica, stima, pignora, vende, incassa, versa l'incasso** ("Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione" art. 49, c. 3 D.P.R. 602/1973)

- Trova applicazione in via analogica quanto previsto dal D.Lgs 112/99 e quindi:
- - devono essere **lavoratori subordinati** ed agire sotto la sorveglianza del comune/concessionario
- - devono essere previamente **autorizzati dal Prefetto**
- - non possono effettuare attività esecutiva al di fuori del **territorio** su cui è competente l'ente che li ha nominati
- - debbono essere dotati di apposito **Registro**, vidimato, nel quale annotare in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali

- Art. 42 Comma 3 D. Lgs 112/99. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale e' compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario, che appone il proprio visto sull'atto di nomina
- *Ha responsabilità: Se egli sottopone ad una ingiusta espropriazione i beni del contribuente o di terzi è obbligato al risarcimento dei relativi danni*

Il ruolo del funzionario della riscossione (2)

- Identità ufficiale di riscossione e funzionario riscossione •
- Non è il funzionario responsabile del procedimento amministrativo! •

- Non adotta le ingiunzioni fiscali •
  Non firma il preavviso di fermo né il fermo •
- Non firma l'ipoteca •
- Non decide il pignoramento

- COSA FA: •
- Esegue il pignoramento mobiliare e immobiliare •
- Esegue i pubblici incanti •
- Notifica ogni atto •
- Per il pignoramento di credito presso terzi non è più indispensabile (per alcuni non è necessaria la firma dell'atto ma occorre che sia presente all'interno dell'ente)

I pro dell'ingiunzione rispetto all'iter civilistico Titolo II DPR 602/73 (artt. 49-86)

- La maggior parte delle funzioni svolte dal giudice dell'esecuzione sono affidate all'ente che procede alla riscossione;
- Le funzioni demandate all'ufficiale giudiziario sono svolte dall'ufficiale della riscossione;
- Una procedura di espropriazione immobiliare più incisiva ed economica;
- La possibilità di utilizzare lo strumento del fermo amministrativo e dell'ipoteca quale misura cautelare
- Pignoramento crediti diretta

Costi/criticità della ingiunzione fiscale

1. Le procedure esecutive per i crediti non riscossi che fanno seguito alle ingiunzioni fiscali risultano di difficile gestione al di fuori dell'ambito territoriale di ogni singolo Comune.

2. Le banche dati alle quali il Comune può accedere per la verifica della posizione patrimoniale dei contribuenti morosi sono limitate in termini di numero ma soprattutto in termini di estensione dell'accesso alle informazioni in esse contenute, rispetto a quelle in possesso di Equitalia spa.

3. Le spese conseguenti alle procedure esecutive infruttuose con Equitalia spa erano ripartite fra tutti gli enti interessati al soggetto ad esse sottoposto. Nel caso di riscossione diretta, anche con l'ausilio di soggetto esterno, i costi sono tutti a carico del singolo Ente.

4. Cessando il filtro informativo di Equitalia presso i propri sportelli aumenta il numero di soggetti allo sportello con attività come la maggiore rateazione che ritornerebbero a carico degli uffici comunali.

5. Che ne è del controllo dei pagamenti oltre 10.000 euro da farsi su interrogazione Equitalia in base all' art. 48bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602?

COMUNE DI FIRENZE | Ufficio Riscossione Coattiva

PAGA PRIMA COSTA MENO

1 SOLLECITO 2 INGIUNZIONE 3 AZIONE CAUTELARE 4 AZIONE ESECUTIVA

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 201412090001468852 DEL 10/12/2014 (ex R.D. 639/1910)

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

Il/La sig./a XXXXXXXX e residente in XXXXXXXX,34G con cod. fisc. XXXXXXXXX non ha saldato il credito di cui al dettaglio specificato di seguito nel presente atto. Il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile e occorre procedere al recupero coattivo del medesimo con ingiunzione fiscale ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14/4/1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 52 comma 6 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n° 446, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell' art. 1 del Regolamento della Riscossione Coattiva del Comune di Firenze, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 67 del 23.12.2013.

INGIUNGE

al soggetto di cui sopra, di pagare, **entro e non oltre 30 giorni** dalla notifica della presente ingiunzione, il complessivo importo dovuto come da seguente specifica al fine di non incorrere negli ulteriori aggravi specificati di seguito.

AVVERTE E DIFFIDA

che oltre tale termine, in mancanza dell'integrale pagamento o di richiesta di rateizzazione, si procederà, attesa la natura di titolo esecutivo del presente atto, ad azioni cautelari quali fermo amministrativo dei beni mobili registrati ed ipoteca di beni immobili o ad esecuzione forzata, secondo le disposizioni di cui al regio decreto n.639 del 14/4/1910 e del titolo II del D.P.R.602/1973 ove compatibile, con aggravi, quali:

- ulteriori interessi al tasso legale più 2% (art. 5 comma 3 del Regolamento Riscossione coattiva);
- ulteriori costi amministrativi (art. 5 comma 1 del Regolamento Riscossione coattiva) pari a euro 25,00;
- ulteriori spese di notifica di atti successivi alla presente ingiunzione di pagamento;
- rimborso delle spese per l' attivazione delle procedure cautelari e di esecuzione forzata.

• Sanzione al codice della strada con maggiorazione (L.689/81)	€	103,60
• Spese ordinanza prefettura	€	25,75
• Spese amministrative (Art. 5 Reg. Risc. Coattiva)	€	15,00
• Spese notifica atto	€	9,29

Totale da pagare **€ 301,64**

COSA E' POSSIBILE FARE ORA?

Pagare in unica soluzione

E' possibile pagare in un'unica soluzione attraverso le seguenti modalità:

- con bollettino (allegato) di conto corrente postale n° **001021125404,** intestato a **Comune di Firenze – Riscossione Coattiva - Servizio Tesoreria,**
- con bonifico bancario **IBAN il 66Q0760102800001021125404** intestato a **COMUNE DI FIRE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX** indicando nella causale di versamento il seguente codice **201412090001468**
- presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e sue filiali indicando nella causale di versamento il seguente codice **201412090001468852.**
- Online con carta di credito sul sito del Comune di Firenze collegandosi a http://riscossione.comune.fi.it indicando causale di versamento il seguente codice **201412090001468852**

ATTENZIONE - Qualora non venga riportato ESCLUSIVAMENTE ed in modo ESATTO il codice sudd nello spazio causale/note del versamento NON si potrà procedere ad una corretta contabilizzazi

Pagare a rate

E' possibile chiedere la rateizzazione dell'intero importo riportato nella prima pagina in rate mensili secondo il seguente schema:

fino ad un importo totale pari a € 100,00		nessuna rateizzazione
		fino a 3 rate mensili
da € 100,01	a € 200,00	
da € 200,01	a € 500,00	fino a 6 rate mensili
da € 500,01	a € 3.000,00	fino a 12 rate mensili
da € 3.000,01	a € 6.000,00	fino a 18 rate mensili
da € 6.000,01	a € 20.000,00	fino a 36 rate mensili
da € 20.000,01	a € 50.000,00	fino a 60 rate mensili
	oltre € 50.000,00	fino a 72 rate mensili

ed in base alle seguenti regole:

- Il tasso di interesse applicato è pari all' interesse legale ~~(1%).~~
- La rata di pagamento minima è pari a 50,00 euro.
- L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese successivo al rilascio dell'autorizzazior alla rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- II mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decac dalla rateazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.
- Nei casi di decadenza dal beneficio non è ammessa ulteriore dilazione.

La richiesta di rateizzazione può essere presentata allo Sportello di via del Parione 7, piano terreno il lunedì e il venerdì in orario 9,00 - 13,00 e il giovedì in orario 15,00-17,00. Si può~~,~~ fis un appuntamento ~~anche in orari e giorni diversi~~ tramite contact center (055055).

Informarsi

Per ottenere informazioni sull'ingiunzione di pagamento, su dove presentare la eventuale documenta relativa a pagamenti richiesti ma già effettuati, prenotare un appuntamento, è possibile utilizzare:

- **Contact Center 055055 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.**
- Pagina web all'indirizzo **http://riscossione.comune.fi.it.**

Fare ricorso

Ai sensi art. 3 RD n. 639/1910, art. 32 D. Lgs. n. 150/2011, art. 7 Codice di Procedura civile alla presente ingiunzione fiscale, può essere presentata opposizione secondo quanto disciplinato dagli artt. 163 e ss Codice di Procedura civile per il rito ordinario di cognizione, alla Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio così individuata: 1) per somme pari o inferiori a Euro 5.000,00 presso il Giudice di Pace di Firenze; 2) per somme superiori a Euro 5.000,00 presso il Tribunale Civile di Firenze La notifica dell'opposizione può avvenire mediante: deposito presso la Cancelleria del giudice competente come sopra individuato, posta raccomandata AR; ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 137 e ss Cpc. Una copia dell'atto deve essere notificato al Comune di Firenze Piazza della Signoria n. 1 Cap 50123 Firenze Si ricorda che deve essere dichiarato il valore della causa e pagato l'importo del contributo unificato e che può essere avanzata istanza di sospensione direttamente al Giudice solo contestualmente alla proposizione della opposizione.

I debitori aventi diritto possono valersi delle procedure vigenti (ex. legge 3/2012) per porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento

Modalità operative e modelli organizzativi per la gestione diretta della riscossione coattiva

Progetto di riscossione diretta del Comune appaltando all'esterno alcuni servizi di supporto alla riscossione

- Punti forti

- **Possibilità di diversificare i canali di pagamento del debito**
- **Tempestività della prima richiesta e feed-back positivo sull'entità della riscossione futura prima dell'utilizzo delle procedure coattive mediante l'emissione di solleciti**
- **Le decisioni in merito alla riscossione coattiva vengono assunti all'interno del Comune in base agli obbiettivi propri dell'ente**
- **Conto corrente dedicato**
- **Possibilità di esternalizzare attività meramente operative o di routine (stampa, imbustamento e spedizione delle ingiunzioni fiscali)**
- **Possibilità di esternalizzare attività specialistiche: individuazione della situazione reddituale e patrimoniale dei soggetti morosi, istruttoria delle azioni cautelari e del relativo contenzioso**

La riscossione coattiva diretta del Comune di Firenze mediante ingiunzione fiscale

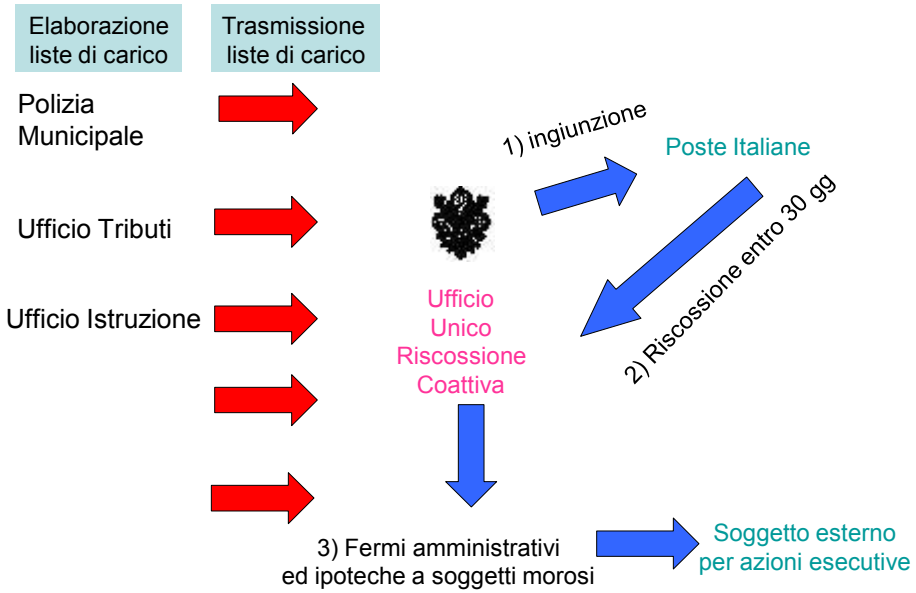

Portale web

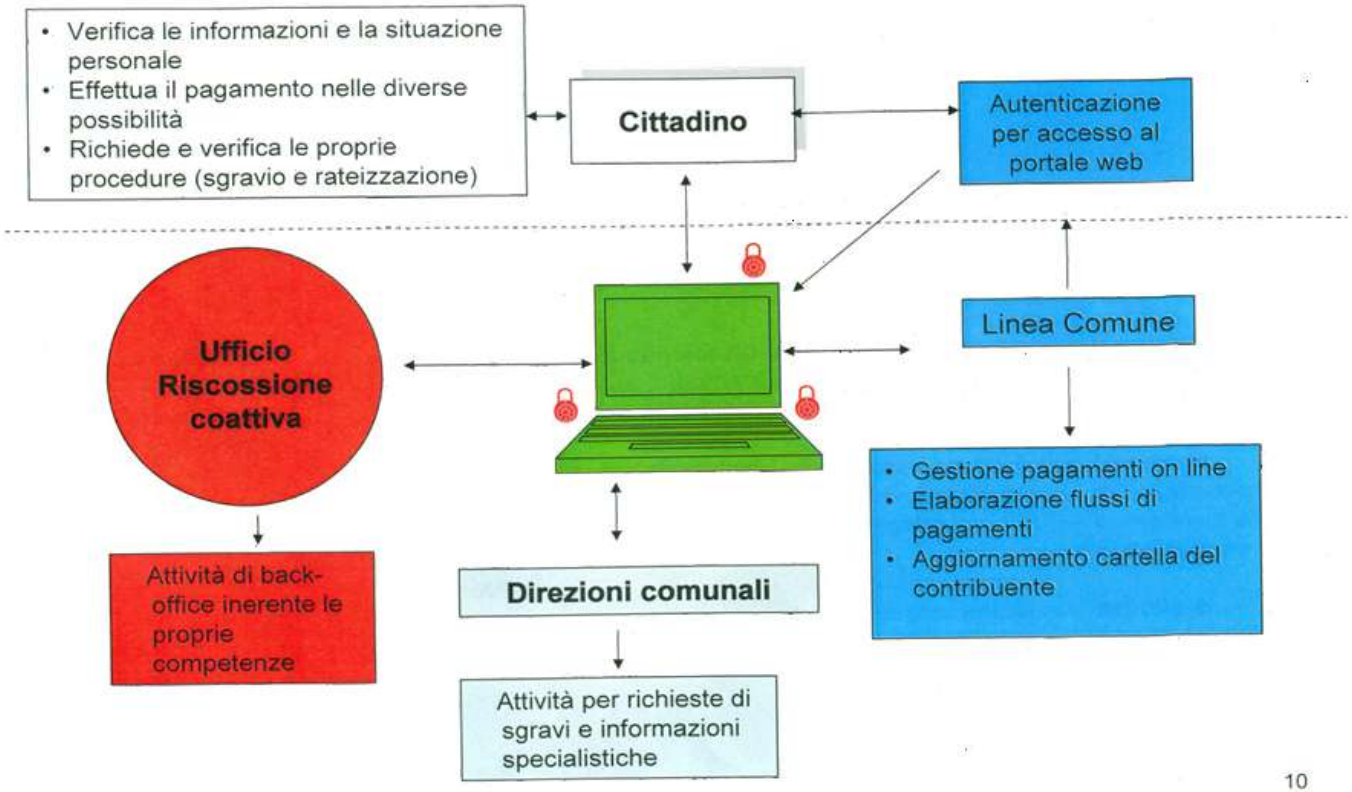
• Verifica le informazioni e la situazione personale
• Effettua il pagamento nelle diverse possibilità
• Richiede e verifica le proprie procedure (sgravio e rateizzazione)
Cittadino
Autenticazione per accesso al portale web
Ufficio Riscossione coattiva
Linea Comune
• Gestione pagamenti on line
• Elaborazione flussi di pagamenti
• Aggiornamento cartella del contribuente
Attività di back-office inerente le proprie competenze
Direzioni comunali
Attività per richieste di sgravi e informazioni specialistiche

Creazione di un Ufficio Unico per la riscossione coattiva:

- raccolta di tutte le liste di carico provenienti dagli uffici decentrati
- Azioni di discarico e rateazione
- firma degli atti di ingiunzione
- rendicontazione degli incassi sul database
- *verifica dei soggetti morosi che esulano dai controlli automatici*
- *predisposizione di preavviso per azione cautelativa*
- *Attivazione procedure cautelative (fermo amministrativo ed ipoteca)*
- Rendicontazione e creazione di reversali per il riversamento nei capitoli di bilancio
- Attivazione, anche su supporto esterno, di procedure di compensazione, rimborso, rateazione.

Attività a carico degli uffici decentrati:

- elaborazione delle liste di carico e bonifica delle forniture prima dell'introduzione a sistema
- verifica dello stato della riscossione della singola entrata
- rapporti con l'URC per l'istruttoria di merito sulle ingiunzioni o sui solleciti con emissione di parere su richiesta di riesame
- Risposta a richiesta accesso agli atti

Tipologia e modalità per la creazione di atti per il consolidamento del credito;
Tempistiche e modalità per la trasmissione degli avvisi bonari, delle ingiunzioni e degli atti conseguenti, secondo la normativa vigente e la prassi.

Schema competenze e procedure

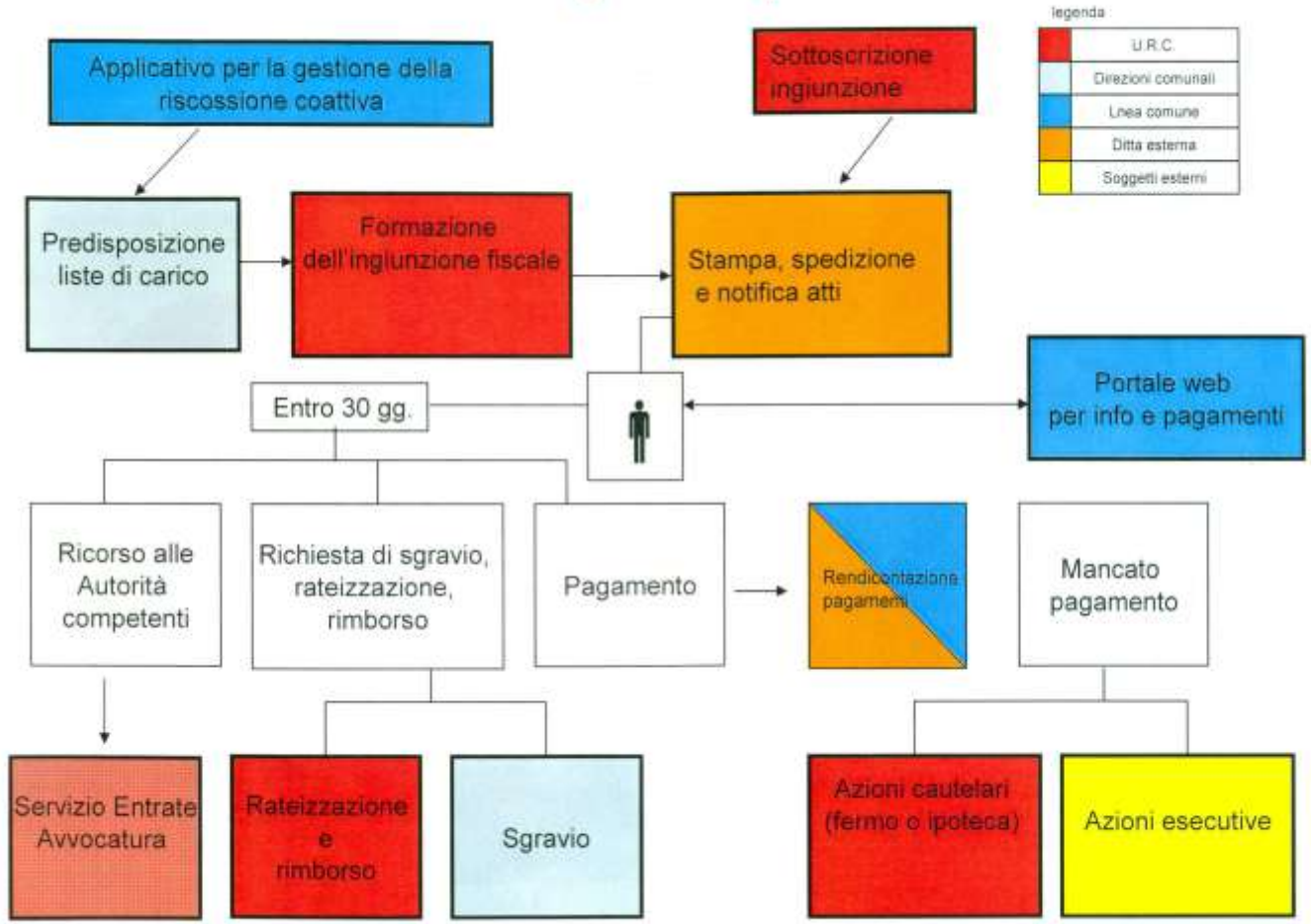

Flusso dei principali processi

- **Normalizzazione liste di carico provenienti dalle direzioni comunali**
- **Attività propedeutica all'ingiunzione fiscale**
- **Emissione eventuali solleciti di pagamento**

- **Generazione e produzione degli atti di ingiunzione**
- **Spedizione e notifica atti**
- **Gestione delle relate di notifica**

- **Riconciliazione dei pagamenti effettuati**
- **Rateizzazioni**

- **Individuazione dei soggetti morosi**
- **Analisi della situazione patrimoniale del soggetto**
- **Individuazione delle procedure da attivare**
- **Adozione atti per azioni cautelari**

- **Valutazione per avvio di azioni esecutive**
- **Nomina e determinazione compenso ufficiali della riscossione**
- **Attività di supporto per procedure e atti per l'esecuzione**

Esempio fasi ipotesi a valore differenziato

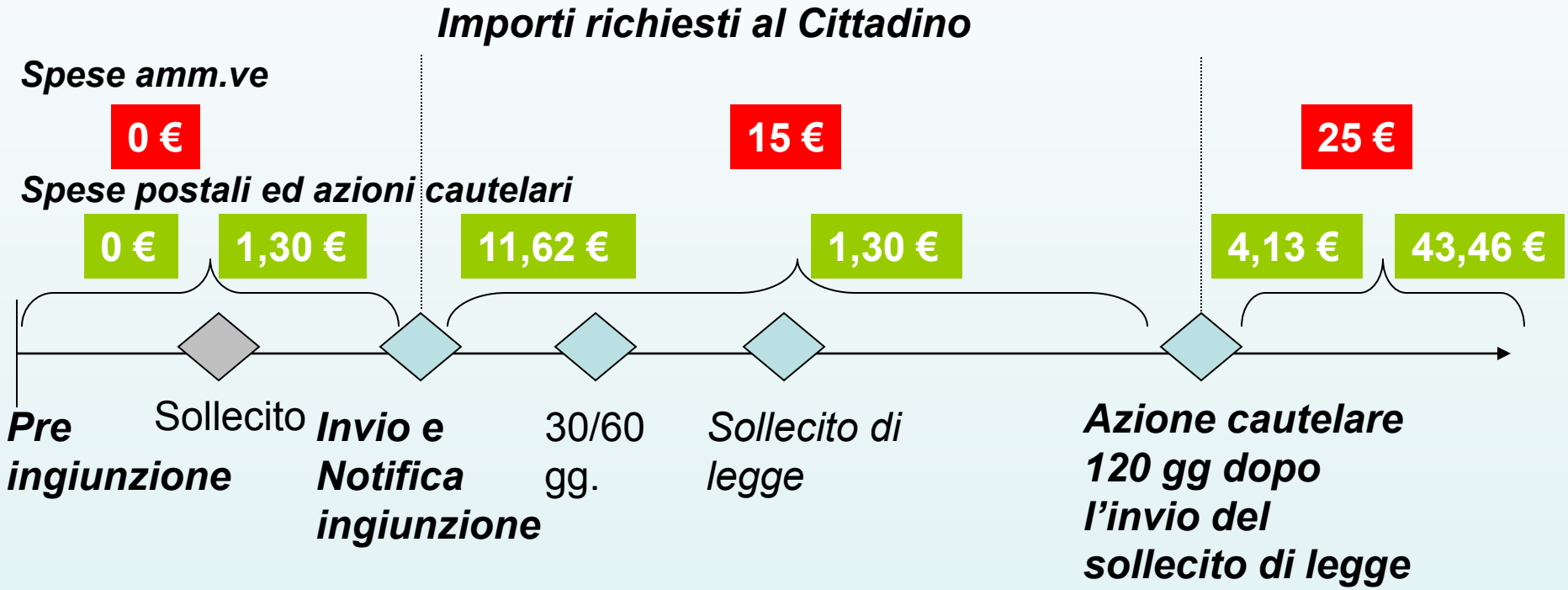

Eventuale costo di un sollecito di pre-ingiunzione

Costi di postalizzazione ingiunzione e sollecito posta ordinaria

Costi azione cautelare Costi raccomandata R/R

NB: in rosso le spese amministrative (a copertura dei costi fissi), in verde le spese legate a postalizzazione ed azioni cautelari (costi "variabili")

Dettaglio Costi Procedure cautelari

Di seguito indichiamo i parametri su cui si è basata la stima dei costi relativi alle azioni cautelari:

- Fermo amministrativo: € 30,99
- Iscrizione ipotecarie: € 154,94
- Pignoramento presso terzi: € 27,89
- Pignoramento immobiliare: € 180,76
- Pignoramento mobiliare: € 18,59
- Istanza di insinuazione procedure concorsuali: € 154,94
- Incanto immobiliare: € 41,32

Previste dalla normativa Decreto Ministeriale 21/11/00

Spesa media per procedura **€ 43,46** (calcolata sulla base della media ponderata sul reale utilizzo del singolo strumento da parte di Equitalia)

COMUNE DI FIRENZE | Ufficio Riscossione Coattiva

PAGA PRIMA COSTA MENO

1 SOLLECITO 2 INGIUNZIONE 3 AZIONE CAUTELARE 4 AZIONE ESECUTIVA

SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 00201506040001773900 DEL 04/06/2015

Spettabile ditta XXXXXXXX, con sede in XXXXXXXX, con cod. fisc. XXXXXX, La informiamo che in base ai dati in nostro possesso risultano non pagate partite a Suo carico dovute al Comune di Firenze, dettagliate di seguito, per un importo totale:

La invitiamo pertanto a verificare di aver provveduto al pagamento delle singole partite, ed in caso positivo, a darne documentata e tempestiva informazione agli indirizzi evidenziati di seguito.

Nel caso in cui tali pagamenti non fossero stati da Lei già effettuati, La preghiamo dil provvedervi al più presto e, comunque entro 30 giorni dal ricevimento del presente avviso. In tal modo regolarizzerà la Sua posizione beneficiando della possibilità di corrispondere esclusivamente l'importo del residuo debito senza ulteriori oneri.

In caso contrario sarà avviata la procedura coattiva e Le sarà notificata una ingiunzione di pagamento con la quale Le verranno addebitate ulteriori somme relative a:

- **interessi di ritardato pagamento o maggiorazioni di legge;**
- **costi amministrativi (art. 5 comma 1 del Regolamento Riscossione Coattiva) pari a 15,00;**
- **le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento.**

Totale da pagare	**€ 100,94**

COSA E' POSSIBILE FARE ORA?

Informarsi

- **Contact Center 055055 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.**
- Pagina web all'indirizzo **http://riscossione.comune.fi.it**
- Sportello Verbali e Notifiche Polizia Municipale Via delle Cascine, 9. Orario: Lunedì Mercoledì Venerdì 8:00 – 13.00 Martedì - Giovedì 8:00 – 18:00

Presentare documentazione attestante i pagamenti gia effettuati

- **Contact Center 055055 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.**
- Pagina web all'indirizzo **http://riscossione.comune.fi.it**
- Sportello Verbali e Notifiche Polizia Municipale Via delle Cascine, 9. Orario: Lunedì Mercoledì Venerdì 8:00 – 13.00 Martedì - Giovedì 8:00 – 18:00

Pagare

E' possibile pagare attraverso le seguenti modalità:

- con bollettino (allegato) di conto corrente postale n. 001022487548, intestato a Comune di Firenze - Riscossione Coattiva - Servizio Tesoreria
- con bonifico IBAN IT47X0760102800001022487548 intestato a COMUNE DI FIRENZE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX indicando nella causale di versamento il seguente codice 00201506040001773900
- presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e sue filiali indicando nella causale di versamento il seguente codice 00201506040001773900
- Online con carta di credito sul sito del Comune di Firenze collegandosi alla http://riscossione.comune.fi.it indicando nella causale di versamento it seguente codice 00201506040001773900

Riepilogo posizione debitoria

DETTAGLIO PARTITE DI DEBITO

Sanzioni al codice della strada

TRIBUTO:	SANZIONI - CODICE DELLA STRADA	
ANNO:	2013	
DESCRIZIONE:	Violazione dei 29/04/2013 del verbale n°528673 notificato in data 06/06/2013, targa DY1000E: AUTOVELOX SUP.ENTRO 10 KM/H PER TRATTO STRADA.	
TOTALE PARTITA:	€ 100,94	(il totale partita calcolato comprende la sanzione / tributo più la somma sostenuta per il recupero delle spese di notifica)

Il Responsabile del procedimento di formazione della lista e il Commissario di P.M. Dott. Gianni Doni, Responsabile della P.O. Procedimenti Sanzionatori - Polizia Municipale

Il Responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente atto e' il Dott. Alessandro Guidi, responsabile della P.O. Riscossione coattiva - Servizio Riscossione coattiva, contenzioso e recupero evasione - Direzione Risorse Finanziarie

La ringraziamo per l'attenzione e le inviamo i nostri cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio Riscossione coattiva, contenzioso e recupero evasione

(Dott. Salvatore Santoro)*

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi dell'art.3 del D.Igs 12/2/1993 n°39, in forza della Determinazione Dirigenziale N° 2023 del 02/04/2

La costruzione di un regolamento e di un disciplinare per l’attività gestionale.

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

1) Quali spese addebitare al contribuente?

In base all'art. 52 del D. Lgs 446/1997 la riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali deve svolgersi senza oneri aggiuntivi per il contribuente, salvo quanto espressamente previsto dalla legge.

Oltre alle spese di notifica è possibile richiedere la partecipazione ai maggiori costi dovuti al recupero dei crediti.

Occorre predisporre un'analisi delle spese specifiche ripartendole sugli atti ingiuntivi e cautelari.

- **E' evidente che tale principio deve contemperarsi con quello dell'equità che prevede un differente comportamento per coloro che ottemperano nella fase volontaria del procedimento di riscossione e quelli che arrivano fino a quello di natura coattiva.**

- ***Appare ragionevole attribuire il riferimento al "divieto di aggravio economico" non già alla concorrente procedura di riscossione mediante ruoli ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione.*** *Il legislatore ha voluto cioè chiarire che* ***l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione delle procedura da parte degli uffici comunali"***

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

- Le spese da addebitare al contribuente (segue)

- Dare evidenza in ingiunzione in modo separato a:
  - spese amministrative (a copertura dei costi “fissi”)
  - spese di postalizzazione (a copertura dei costi “variabili”) All’ufficio spetta la scelta dell’importo in base al proprio contratto di postalizzazione

- Per la copertura delle spese amministrative si prevede un valore differenziato in base ai tempi di pagamento (prima e dopo 30/60 gg.) ed alle azioni realizzate:
  - **Nessun costo al cittadino che paga nella fase di pre-ingiunzione**
  - **15 euro entro i 30/60 gg. dall’invio della ingiunzione e prima dell’azione cautelare (15 euro calcolati in relazione al totale dei costi fissi sul totale ingiunzioni annuali stimate)**
  - **25 euro con l’ avvio dell’azione cautelare.**

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

- 2) Le spese di notifica,
  Con importi che possono variare in base ai decreti che ne prevedono l'entità, sono ripetibili da parte del Comune che utilizzi l'ingiunzione fiscale.

- Tale ammontare dovrà essere esplicitato nell'atto poiché al destinatario non può essere richiesta alcuna somma integrativa rispetto a quella originariamente indicata nell'atto da notificare.

- Nel caso di notifica negativa le spese di notifica sono ripetibili se la notifica è effettuata in base ai dati presenti all'anagrafe dei comuni o al registro della Camera di Commercio.

- Questi principi sono applicabili anche alla notifica degli atti di natura esecutiva.

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

3) Il ruolo del funzionario della riscossione

- Art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall' *articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell' *articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e successive modificazioni;

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

segue - Il ruolo del funzionario della riscossione

- L'ufficiale della riscossione ha una specifica attribuzione di natura pubblica, svolge, nella procedura privilegiata della
- riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell'ordinario procedimento esecutivo, regolato dal codice
- di procedura civile, sono svolte dall'ufficiale giudiziario.

- Art. 43 d. lgs 112/99 L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.

  E' vero che il Sindaco può nominarlo fra i dipendenti del Comune ma questi devono essere in possesso di un titolo specifico.
  (In caso di assenza dopo una ricognizione all'interno del Comune che si fa?)

- **IDONEITA' Io** svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi Art 42 decreto legislativo 112/1999. Con il regolamento previsto dall'art. 31 della L. 146/98 sono stabilite le regole per l'esame di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione che non avviene però con cadenze temporali predeterminate, bensì
- sulla base della valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici.
  L'ufficiale della riscossione ha comunque un ruolo insostituibile solo nell'attività esecutiva (pignoramento, espropriazione).

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

4) **Invio di avvisi in precoattivo e utilizzo di un contact center**

PRO

- È un buon modo per sanare situazioni derivanti da inerzia (dimenticanza) del debitore
- Nessun costo aggiuntivo per il debitore (né interessi)
- Raffredda ogni possibilità di contenzioso
- I costi di invio si riducono utilizzando strumenti non canonici come Pec e anche e-mail

CONTRO

- È legittimo il costo a carico della P.A.?
- Non possono essere calcolati gli interessi, si fermano a quelli intimati nell'atto di accertamento definitivo
- Aggravio per la struttura di ricevimento

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

- ***5)***La rateazione per gli enti locali

- ***Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115))***.

- ***1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione***
- (D. Lgs 46/1999, art. 26)

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

- 6) Il ruolo della Amministrazione

- Il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto degli indirizzi emanati dalla Giunta, valuta l'opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

- 7) *Interessi*
- Art.20 (D.P.R 602/73) Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del quattro per cento annuo.

- Nell'Ingiunzione fiscale sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui è divenuto esigibile il credito. Gli interessi non sono applicati per le entrate per le quali sono previste maggiorazioni dell'importo in via capitale in ragione del ritardo nell'adempimento.
- 3. In caso di attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di 2 punti.

- Per i tributi locali, l'art. 1, c. 165 della L. 296/2006 ha attribuito agli enti locali la facoltà di applicare un tasso di interesse fino a 3 punti in più del tasso legale.

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

- 8) periodicità dell'invio

- Al fine di evitare la prescrizione di crediti e di agevolare la gestione le Ingiunzioni Fiscali sono inviate con cadenza periodica, di norma una volta al mese. Nelle Ingiunzioni sono comprese, in un unico atto, tutte le somme afferenti ad un singolo contribuente dovute all'Ente.

La costruzione del regolamento per la riscossione coattiva

- 9)Maggiorazione del 10% su verbali a ruolo e su ingiunzione (?)

- in ordine alla **sent Sez II Corte Cass del 16 febbraio 2007 n. 3701** è da tempo in giurisprudenza noto come i giudici siano incorsi in un errore tanto grossolano quanto palese**: l'art 203 del Cds** al comma 3 **non** fa infatti riferimento alcuno all'art 27 della 689/81, bensì all'art 17,
- L'art del Cds che riporta invece menzione dell'art 27 della 689/81 è il **206**, che al comma 1 testualmente sancisce: *"**Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689"***, il quale a sua volta stabilisce che ***"Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di 1/10° per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti."***
- In ordine all'ormai più che prossima adozione dell'istituto dell'Ingiunzione Fiscale, preme infine evidenziare che ogni comune, nella facoltà di poter procedere a sfruttare la propria autonomia normativa regolamentare, può creare la propria disciplina procedurale di riscossione tramite ingiunzione "arpionando" l'art. 52 D.Lgs. 446/97. La norma citata, infatti, riconosce in pieno l'autonomia finanziaria normativa comunale e, a parte pochi vincoli, autorizza il comune ad autodeterminarsi, fino ad arrivare a poter inserire una "norma calamita" che richiami come applicabili all'ingiunzione fiscale tutte le disposizioni già previste per il ruolo, incluso quindi l'art 27 della 689/81 anche alfine di escludere disparità di trattamento nei confronti dei cittadini a causa degli Enti (Polizia di Stato etc) che continueranno ad usufruire del servizio di Equitalia .

DISCIPLINARE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (1)

- **DISCIPLINARE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI**
- **1. Riscossione coattiva diretta delle entrate comunali**
- 1. La riscossione coattiva, come stabilito dal regolamento della riscossione coattiva del Comune di Firenze
- approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 67 del 23 dicembre 2013, è effettuata tramite Ingiunzione
- Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le
- disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o
- altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla
- disciplina vigente, idonee alle singole fattispecie.
- **2.Oggetto e finalità del disciplinare**
- 1. Il presente atto disciplina le competenze e modalità per la gestione dell'attività di riscossione coattiva di tutte
- le entrate comunali, per la formazione dei solleciti di pagamento e delle ingiunzioni fiscali, per l'attivazione
- delle procedure cautelari ed esecutive e la contabilizzazione delle riscossioni, nonché per il relativo
- contenzioso.
- **3. Competenze**
- 1. Le Direzioni responsabili delle entrate (Direzioni) verificato il mancato pagamento delle somme dovute
- all'ente,previo accertamento che il credito sia certo, liquido ed esigibile, attivano le procedure/azioni e svolgono le
- attività specificate ai punti successivi.
- 2. L'Ufficio Unico per la riscossione coattiva (URC), facente parte del Servizio Entrate della direzione Risorse
- finanziarie, svolge funzione di raccordo/riferimento delle singole Direzioni e assicura tutte le attività di seguito
- indicate concernenti la formalizzazione degli atti ed azioni necessari.

DISCIPLINARE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (2)

- **4. Attività di sollecito dei crediti**
- 1. Le Direzioniprocedono ad inserirele relative liste di carico nel database condiviso o trasmettono i dati su
- supporto informatico secondo standard già in uso con l'agente della riscossione, avendo cura di effettuare un
- primo aggiornamento della anagrafica del soggetto moroso e allegando, quando possibile e su
- richiestadell'URC, in formato digitale, gli atti prodromici all'avvio della procedura di riscossione coattiva.
- 2. L' inserimento dei dati nelle liste di carico nel database, finalizzate all'invio di sollecito,è effettuato nei tempi
- strettamente necessari e comunque almeno 180 giorni prima del termine di prescrizione dei singoli crediti.
- 3. Le Direzioni dovranno indicare all' URC, ai sensi di quanto previsto dalla legge n° 31 del 28/2/2008, il
- responsabile del procedimento di predisposizione delle singole liste di carico di competenza. Il nominativo
- verrà riportato all'interno degli atti di ingiunzione.
- 4. L' URC acquisisce le singole liste di carico, dopo aver accertato la completezza e congruenza degli dati inseriti
- o trasmessi. In caso di necessità saranno richieste eventuali integrazioni e modifiche.
- 5. L' URC provvede, anche con il supporto del contact-center di cui al punto 6, all' invio dei solleciti ai soggetti
- morosi, in forma cartacea o mediante servizio telefonico, e-mail, pec.
- **5. Emissione delle ingiunzioni fiscali**
- 1. Periodicamente, di norma una volta al mese, per i soggetti morosi che non hanno assolto al pagamento nei
- tempi stabiliti dal sollecito di cui al precedente punto 4, l' URC predispone gli atti di ingiunzione fiscale e
- procede alla relativa notifica. Il nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notifica verrà
- riportato all'interno degli atti di ingiunzione.
- 2. Il Dirigente responsabile della riscossione coattiva provvede alla sottoscrizione delle ingiunzioni di pagamento
- e con proprio provvedimento, nel caso in cui non sia stato ancora effettuato dalle Direzioni, accerta le somme
- da riscuotere.

DISCIPLINARE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (3)

- **6. Rapporti con i cittadini**
- 1. Il Servizio Entratecon l'URC cura, anche tramite affidamento esterno, i seguenti servizi:
- a. il call center con funzioni informative di carattere generale riguardo ai solleciti ed agli atti
- notificati ed all'ufficio competente;
- b. il contact-center avente il compito di contattare/sollecitare, con strumenti telematici e telefonici
- gli utenti interessati dalle procedure di riscossione coattiva, nonché di ricevere dai medesimi
- istanze e documenti;
- c. il portale web contenente la posizione degli utenti interessati dalla riscossione coattiva e la
- relativa documentazione. Gli utenti potranno accedere alla consultazione dei propri dati e relativa
- documentazione, nonché effettuare i pagamenti, mediante idonee credenziali.
- d. il front-office ove gli utenti potranno acquisire informazioni, presentare istanze ed effettuare
- pagamenti tramite POS
- 2. Le informazioni specifiche riguardanti la formazione del debito detenute dalle Direzioni, non reperibili negli
- archivi condivisi con l'URC, sono dalle medesime Direzioni fornite direttamente al richiedente, con le modalità
- ritenute più idonee (informazioni verbali, pec, posta elettronica, posta ordinaria o raccomandata).
- **7. Contabilizzazione degli incassi**
- 1. L'URC provvede alla registrazione delle partite riscosse sul bilancio comunale in base agli accertamenti
- finanziari assunti dalle Direzioni.
- 2. Le Direzioni verificano la contabilizzazione delle proprie entrate tramite il sistema informativo INFOR
- (Applicativo contabilità comunale)e monitorano le riscossioni tramite il sistema informativo condiviso.

DISCIPLINARE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (4)

- **8. Rettifica dei dati presenti nelle liste di carico e nelle ingiunzioni fiscali**
- 1. Le Direzioni provvedono tempestivamente alle revisioni e modifica, in seguito a pagamenti effettuati o
- all'esito di ricorsi, di quanto indicato nelle originarie liste di carico.
- 2. Le istanze di revisione o annullamento delle partite inserite nelle ingiunzioni fiscali, non definibili
- tramite contact center o presso il front-office, sono trasmesse alle Direzioni, le quali devono annotare
- gli esiti istruttori delle medesimesul database condiviso. Sulla base dei suddetti esiti, l'URC provvede
- all'eventuale annullamento e/o revisione delle ingiunzioni fiscali, nonché ad informare i soggetti
- richiedenti.
- **9. Attivazione delle procedure cautelari ed esecutive**
- 1. Il Dirigente responsabile della riscossione, tenuto conto degli indirizzi emanati dalla Giunta, come
- previsto dal Regolamento comunale per la riscossione coattiva, valuta l'opportunità di attivare le
- procedure di natura cautelare ed esecutiva tenendo conto dell'importo del credito, della solvibilità del
- creditore e dell' economicità dell'azione da intraprendere, dispone l'archiviazione nel caso di
- accertamento di credito inesigibile.
- 2. Il Funzionario responsabile per la riscossione, che esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della
- riscossione (art. 49, c. 3 D.P.R. 602/1973), nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2-septies del D.L.
- 209/2002 convertito dalla L. 265/2002, provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare
- l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.
- 3. Gli estremi dell'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive sono riportati, a cura dell' URC, sul
- database condiviso e periodicamente aggiornati.

DISCIPLINARE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (5)

- **9.Rimborsi quote indebite**
- 1. L'URC provvede alla gestione dei rimborsi di quote indebite, relative ai procedimenti di riscossione
- coattiva, per i quali siano intervenuti provvedimenti di revisione o di annullamento di solleciti di pagamento,
- ingiunzioni fiscali ealtri atti tesi al recupero del credito.
- **10.Contenzioso**
- 1. In caso di opposizione ad ingiunzioni fiscali di natura extratributaria, la difesa dell' Ente sarà assunta
- come segue:
- a) dai funzionari della Polizia Municipale delegati dal Sindaco per opposizioni riguardanti verbali di
- infrazione al CDS introdotte con ricorso ex art. 7 D.Lgs 150/2011 (già art. 204 bis CDS);
- b) dai legali della Direzione Avvocatura in caso di impugnativa della ingiunzione fiscale per entrate
- non di natura tributaria, sulla base della documentazione ritenuta necessaria trasmessa dalla
- Direzione proponente.
- 2. In caso di opposizione ad ingiunzioni fiscali per entrate di natura tributaria, la difesa in giudizio, sarà
- curata dal Servizio Entrate della Direzione Risorse Finanziarie.
- 3. In caso di opposizione agli atti di natura cautelare od esecutiva, la costituzione in giudizio è curata dalla
- Direzione Avvocatura, o da legale esterno all' Ente.
- 4. Le fasi di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione per qualsiasi tipo di opposizione sarà curata dalla
- Direzione Avvocatura.
- 11. **Norme finali**
- 1. Le procedure interne di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali attivate con Equitalia Spa fino al
- 31.12.2013, effettuate mediante la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
- settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del
- decreto legge 30 settembre 2003, n° 203, convertito , con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n° 248,
- sono regolate dal disciplinare della riscossione coattiva delle entrate comunali approvato dalla Giunta
- Comunale con delibera n° 384/2008.

Esperienza Comune Novara - Criticità rilevate

- • Limitazioni ed estrema farraginosità procedure imposte dalla legge
- • Assenza di accesso ad informazioni su anagrafe dei conti e difficoltà accesso dati INPS su redditi da lavoro dipendente
- • Necessità di informatizzazione di alto livello delle procedure di generazione, stampa, notificazione e rendicontazione esiti notifiche e riscossioni
- • Necessità di aggregazione informazioni in datawarehouse unico
- • Le esecuzioni forzate (pignoramenti mobiliari e presso terzi) vengono eseguite in collaborazione con l'U.N.E.P. territorialmente competente, ma tale attività ha rilevato una serie di criticità dovute al rispetto dei termini decadenziali dell'ingiunzione.
- • Eccessiva mole di lavoro per l'U.N.E.P. di Novara nell'evadere le pratiche di esecuzione forzata in caso di emissioni massive
- • Assenza funzionario della riscossione per lo svolgimento delle attività demandate agli ufficiali giudiziari, e alla difficoltà di dotarsi di tale professionalità.
- • Scarsa qualità e risultati delle procedure di pignoramento mobiliare
- • Eccessivi oneri economici di ritorno a carico del Comune

- UNEP Gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti sono istituiti presso ciascuna corte o tribunale; ad essi sono addetti ufficiali giudiziari ed operatori UNEP. Tale personale, ausiliario del giudice, può essere addetto anche alle sezioni distaccate di tribunale, in base all'articolo 3 del R.D. 30 gennaio n.1941, n.12, Ordinamento giudiziario.

Una nuova mentalità riguardo alla riscossione coattiva

- Con gli accertamenti e con i verbali non termina l'attività dell'ufficio entrate
- La percentuale di riscossione aumenta se non si aspetta l'ultimo momento all'invio degli accertamenti prima della prescrizione
- Chi ha che fare con la riscossione coattiva deve essere un singolo ufficio comunale specializzato e strettamente collegato con la ragioneria dell'ente
- La creazione della lista di carico deve avvenire in continuo e non solo a prevenire prescrizioni di legge
- La rateazione non è una concessione di benevolenza ma un forte strumento di riscossione
- I fermi amministrativi hanno perso la loro valenza iniziale se non si dà seguito con atti restrittivi della proprietà del bene
- lo strumento del sollecito di pagamento è utile per scrollare l'albero dei morosi ed evitare appesantimenti nei confronti del contribuente
- L'ingiunzione fiscale migliora la riscossione coattiva in termini di tempestività della richiesta con conseguente effetto di deterrenza sui comportamenti non legittimi riducendo l'evasione , ma non migliora molto, a conti fatti, la parte quantitativa del riscosso…e questo soprattutto in momenti di forte difficoltà economica, come l'attuale.
- La spinta gentile: un nuovo modo di impostare i preavvisi di riscossione.

La spinta gentile

- «La spinta gentile», il tocco che suggerisce la direzione giusta… È difficile tradurre in italiano la parola inglese nudge, che letteralmente indica il colpettino con il gomito nel fianco della persona accanto. Ma nella "nuova economia" il nudge ha assunto ormai il significato denso di un nuovo modo di influenzare le decisioni di consumatori e risparmiatori.

- Tra le varie azioni di nudging, se ne può segnalare una, a titolo esemplificativo, concepita per sostenere il sistema fiscale. Il BIT ha infatti inviato lettere personalizzate per ricordare ai cittadini il pagamento di una serie di tributi con il seguente testo: «Not paying tax means we all lose out on vital public services like the NHS, roads and schools».

- Proviamo a mandare una lettera scritta in un linguaggio non burocratico, con espressioni del tipo "Pagate o perdete l'auto": la nuova lettera (riporta l'Economist del 24 marzo) ha portato a raddoppiare il numero di persone che hanno deciso finalmente di pagare. E proviamo ad aggiungere nella lettera una foto dell'auto "incriminata": il numero degli adempienti è triplicato.

Il preavviso di azione cautelare e l'avviso di iscrizione di fermo amministrativo e di ipoteca

Art. 86 *(Fermo di beni mobili registrati)*

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'*articolo 50*, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, (EQUITALIA autonomamente inviava preavviso concedendo 20 giorni) sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione. NOTA: non basta che tale bene sia iscritto nel bilancio dell'impresa ma deve essere dimostrata la strumentalità del bene stesso

- Legge di stabilità 2013 **- AVVISO cautelare 120 giorni**

Art. 1 (unico) comma 544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'*articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. (Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.)

Cancellazione del fermo - spese

In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell' *articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all'agente della riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri; Art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106,

Prot. N. _XXXXXX__DEL XX/XX/XXXX

Raccomandata A/R

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX – XXXXXXXXXXXX

1 SOLLECITO 2 [illegible] 3 AZIONE CAUTELARE 4 AZIONE ESECUTIVA

OGGETTO: Preavviso di iscrizione di fermo di beni mobili registrati, *art. 86 D.P.R. 29/9/1973, n. 602 e D.Lgs. 27/4/2001 n. 193.*

Al Sig. **XXXXXXXX XXXXXXX** codice fiscale **XXXXXXXXXXXXXXXX** dalle verifiche effettuate **ci risulta il mancato pagamento** del debito a suo carico relativo alla ingiunzione n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** per euro **XXX,XX** ai quali vengono sommati i costi di aggravio aggiuntivi per il tardivo pagamento dell' ingiunzione, come riportato nel prospetto riepilogativo, **per un totale di euro XXX,XX**

Essendo ampiamente scaduti i termini per il pagamento abbiamo provveduto, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 29/9/1973, n. 602, ad avviare la procedura di fermo amministrativo sul/i seguenti veicoli di sua proprietà:

TARGA	TIPO VEICOLO	MODELLO
XXXXXXX	AUTOVEICOLO	SMART FOR TWO PURE
XXXXXXX	MOTOVEICOLO	HONDA SH 150

Ciò premesso, **al fine di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo**, la invitiamo a versare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della presente con le seguenti modalità:

- con bonifico bancario **IBAN IT 66Q0760102800001021125404** intestato a **COMUNE DI FIRENZE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX** riportando nella causale/nota esclusivamente il seguente numero dell'ingiunzione **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Qualora il destinatario in indirizzo sia in possesso della documentazione attestante il pagamento ovvero un provvedimento di sospensione, di sgravio o di dilazione del pagamento, in relazione al debito evidenziato è pregato di:

- *inoltrarla immediatamente a mezzo fax al n. 055.216485;*
- *consegnarla direttamente allo sportello dell'Ufficio Riscossione Coattiva di Via del Parione, 7, al piano terra;*
- *spedirla, a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: COMUNE DI FIRENZE Dir. Risorse Finanziarie P.O. Riscossione Coattiva - Via Del Parione, 7 50123 – Firenze.*

Al fine di evitare l'iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo, entro lo stesso termine di 30 giorni dal ricevimento del presente avviso, il debitore o i coobbligati hanno la facoltà di dimostrare che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Si rende noto che con l'iscrizione del fermo amministrativo:

- è vietata la circolazione del/i veicolo/i

nel caso in cui il veicolo sottoposto a fermo venga trovato a circolare, verranno applicate le sanzioni amministrative

- previste dall'art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, oltre al sequestro immediato ed il pignoramento per la successiva vendita per il recupero del credito.
- In caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo, le compagnie di assicurazione hanno facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sull'assicurato a norma delle condizioni contrattuali pattuite.

Si segnala, infine, che, una volta iscritto il fermo amministrativo, la relativa cancellazione potrà essere ottenuta dal destinatario della presente presso le strutture territoriali competenti, con esibizione del provvedimento di revoca che il Comune di Firenze – Ufficio Riscossione Coattiva rilascerà all'atto del saldo degli importi dovuti e dietro versamento allo stesso PRA delle somme spettanti ai sensi di legge.

Per ottenere informazioni sul presente avviso, sulle modalità di rateizzazione, è possibile utilizzare il Contact Center 055055 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

Contro il presente atto è possibile promuovere ricorso presso l'Autorità Giudiziaria competente entro i termini di impugnazione previsti dalle norme che disciplinano l'entrata o le entrate oggetto di provvedimento di fermo.

Si precisa che in caso di mancato pagamento non seguiranno ulteriori comunicazioni in merito e sarà dato corso al fermo amministrativo del veicolo/i.

Il Responsabile della procedura di iscrizione del fermo amministrativo è il Dott. Alessandro Guidi.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL DEBITO

[redacted]

Totale	**€**
ULTERIORI AGGRAVI PER TARDIVO PAGAMENTO DELL'INGIUNZIONE	
	alla data odierna 07/04
Interessi per ritardato pagamento dalla data di notifica dell'ingiunzione al 31/12/2015 *(art5 c.3 del Reg. Risc. Coattiva)*	
Interessi per ritardato pagamento dalla data di notifica dell'ingiunzione *dal 01/01/2016 (art5 c.3 del Reg. Risc. Coattiva)*	
Spese amministrative *(art. 5 c.3 lettera b del Reg. Risc. Coattiva)*	€
Spese di spedizione	
Totale	**€**
TOTALE DOVUTO	**€**

Distinti saluti,

Il Responsabile P.O. Riscossione Coattiva,
(Dott. Alessandro Guidi)*

**Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, ai sensi dell'art.3 del D.lgs 12/2/1993 n°39, in forza della Determinazione Dirigenziale N° 2023 del 02/04/2015.*

Firenze, XX/0XX/XXXX

Art. 77 *(Iscrizione di ipoteca)*

- 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'*articolo 50*, comma 1, (60 giorni dalla notifica della cartella)il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

- 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. Comma inserito da D. 59/2013
- VIENE RIBADITA LA FINALITA' DI GARANZIA DELL'ISTITUTO INDIPENDENTE DALL'ESPROPRIAZIONE

- 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'*articolo 79*, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.

- 2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1. (*D.L. 13 maggio 2011, n. 70*.)

Limiti per iscrizione dell'ipoteca

- ipoteche iscritte tra il 25.5.2010 ed il 13.5.2011 norma vigente: L. n. 73/2010soglia minima: **8.000 euro**
- ipoteche iscritte tra il 13.7.2011 ed il 1.3.2012 norma vigente: L. n. 106/2011soglia minima: **8.000 euro;** soglia minima: **20.000 euro** (in caso di abitazione principale + contestazione/contestabilità del credito in giudizio)
- ipoteche iscritte dal 2 marzo 2012norma vigente: D.L. n. 16/2012 soglia minima: **20.000 euro**

- **Comunicazione di Iscrizione di ipoteca**
- .....
- Spett.le
- . .....
- **OGGETTO: Iscrizione di ipoteca ex art.77 d.P.R 602/1973**

Il Comune ….comunica di aver eseguito iscrizione ipotecaria sugli immobili indicati in allegato intestati a ……. Secondo il disposto dell'art.77 del D.P.R.29.09.1973 n.602 introdotto dall'art.16 del D.Lgs.26.02.1999 n.46 per la complessiva somma di €…….. pari al doppio del credito iscritto a ruolo scaduto e non pagato alla data di redazione della nota di iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art.2808 c.c.

La scrivente invita la S.V. a voler estinguere il debito riportato in calce aggiornato alla data di compilazione della presente oltreché gli ulteriori interessi maturati fino al pagamento integrale avvertendo che in mancanza si procederà ad espropriazione forzata ai sensi dell'art.49 e seguenti del D.P.R.602/1973.

Al fine di liberare gli immobili dall'iscrizione ipotecaria dovranno altresì essere corrisposte le relative spese di cancellazione.

Distinti Saluti

Data ……
Firma.....